



2025/2501

12.12.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2501 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2025

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 per quanto riguarda l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, gli Stati membri hanno presentato agli altri Stati membri e alla Commissione fascicoli relativi a determinate sostanze ai fini della loro autorizzazione e inclusione nell'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione ⁽²⁾. Tali fascicoli sono stati esaminati dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) e dalla Commissione.
- (2) Sulla base delle raccomandazioni dell'EGTOP relative agli alimenti ⁽³⁾, è opportuno autorizzare l'uso delle proteine di piselli e di patate come coadiuvanti tecnologici per la chiarificazione di succhi di frutta, vini di frutta e idromele.
- (3) L'EGTOP ha inoltre avviato la valutazione delle sostanze da autorizzare per la pulizia e la disinfezione nella produzione biologica a norma dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Per la valutazione occorre tuttavia più tempo di quanto previsto al momento dell'adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Dato il tempo necessario per consentire all'EGTOP di ultimare la valutazione e alla Commissione di adottare gli elenchi dei prodotti per la pulizia e la disinfezione tenendo conto di tale valutazione, l'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ⁽⁴⁾ dovrebbe continuare ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027. Le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 relative agli elenchi dei prodotti per la pulizia e la disinfezione dovrebbero pertanto applicarsi solo a decorrere dal 1° gennaio 2028.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

⁽¹⁾ GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1165/oj).

⁽³⁾ EGTOP, «Final report on Food (X) and (XI)», 30 gennaio 2025 e 14 ottobre 2025, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/c4cef8da-34a4-48f7-9f5d-2c97f86f2a15_en?filename=egtop-report-food-x_en.pdf.

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2008/889/oj>).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 è così modificato:

- (1) all'articolo 11, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia l'allegato VII continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2027 e l'allegato IX continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023.»;
- (2) all'articolo 12, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2025» è sostituita dalla data «31 dicembre 2027»;
- (3) all'articolo 13, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.»;
- (4) l'allegato V è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

All'allegato V, parte A (Additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici autorizzati di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/848, compresi gli eccipienti e le altre sostanze usate nello stesso modo e con lo stesso fine dei coadiuvanti tecnologici), dopo la voce «Fibre di legno», sono aggiunte le voci seguenti:

	«Proteina di piselli		uso per la chiarificazione dei succhi di frutta e dei vini di frutta (vini ottenuti da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele se disponibile di origine biologica
	Proteina di patate		uso per la chiarificazione dei succhi di frutta e dei vini di frutta (vini ottenuti da frutta diversa dall'uva, compresi il sidro di mele e il sidro di pere) e idromele se disponibile di origine biologica»